

Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR

L. 1. Scopo

¹ Lo scopo della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR («Fondazione») è di attuare la previdenza vincolata per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a favore delle persone affiliate ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità («LFLP») e dell'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità («OLP») sull'intero territorio svizzero.

² Il presente regolamento è parte integrante della convenzione di previdenza.

L. 2. Tenuta del conto e del deposito

¹ La Fondazione riceve prestazioni di libero passaggio da casse pensioni e altri istituti di libero passaggio. L'intestatario della previdenza ha una pretesa previdenziale nei confronti della Fondazione. L'intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa diretta nei confronti della Banca WIR soc. cooperativa («Banca WIR»).

² Le prestazioni di libero passaggio sono versate su una soluzione di risparmio («conto») ai sensi della LFLP oppure, su istruzioni dell'intestatario della previdenza, investite sotto forma di risparmio vincolato a investimenti («risparmio in titoli»). Il conto e il risparmio in titoli possono essere combinati. I contributi, gli interessi del conto e i titoli del risparmio in titoli costituiscono, dedotte eventuali tasse, l'avere di previdenza.

³ L'avere di previdenza è tenuto in modo da essere attribuibile ai singoli intestatari della previdenza. La Fondazione ha il diritto di affidare la tenuta del conto e del deposito alla Banca WIR o a un'altra banca svizzera. Gli investimenti possono essere tenuti in conti o depositi collettivi presso la Banca WIR o un'altra banca svizzera. La Fondazione può limitare il numero di conti o depositi tenuti per i singoli intestatari della previdenza.

⁴ Salvo il capoverso 1 precedente, l'intestatario della previdenza non può versare altri contributi. È fatto salvo il rimborso di un prelievo anticipato a scopo di promozione della proprietà abitativa e il riacquisto in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata.

⁵ Gli interessi versati dalla Fondazione si orientano alle condizioni di mercato consuete per i conti di libero passaggio. La Fondazione ha il diritto di adeguare i tassi d'interesse alla situazione di mercato in qualsiasi momento. Il tasso d'interesse e il metodo di calcolo degli interessi sono pubblicati sul sito Internet della Banca WIR o comunicati agli intestatari della previdenza in altra forma idonea.

⁶ Per il risparmio in titoli sono messi a disposizione dell'intestatario della previdenza piani d'investimento. La Fondazione investe l'avere di previdenza su mandato e a rischio dell'intestatario della previdenza conformemente al piano d'investimento scelto. Per l'acquisto e la vendita di titoli, la Fondazione fissa un giorno di negoziazione ordinario al mese. I titoli possono essere soggetti a notevoli fluttuazioni positive o negative dei corsi. Il rischio di perdite sui corsi è a carico dell'intestatario della previdenza. La Fondazione ha il diritto di alienare in qualsiasi momento, per motivi materiali (in particolare in caso di rischio di superamento delle direttive d'investimento legali), singoli o tutti i titoli e di versare il capitale liberatosi su un conto o di scambiare i titoli nell'ambito del piano d'investimento scelto.

⁷ L'intestatario della previdenza ha l'obbligo di fornire immediatamente alla Fondazione le dichiarazioni, i documenti e i mezzi probatori necessari per poter trasferire l'avere di previdenza esigibile su un conto non vincolato. L'intestatario della previdenza non ha diritto al versamento di interessi su questo capitale.

⁸ L'intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa di risarcimento dei danni risultanti dalla mancata esecuzione o dal rifiuto di un ordine (trasferimento, prelievo, transazione su titoli ecc.) o da guasti tecnici e interruzioni dell'esercizio che impediscono una transazione. In caso di responsabilità della Fondazione per l'esecuzione lacunosa o tardiva o la mancata esecuzione di un ordine, essa risponde unicamente per la perdita degli interessi.

L. 3. Gestione e protezione dei dati

¹ L'intestatario della previdenza custodisce diligentemente i suoi documenti e strumenti di legittimazione come carte, password o codici e prende tutte le misure precauzionali necessarie per impedirne l'accesso a terzi non autorizzati. Nell'impartire ordini si attiene a tutte le misure precauzionali volte a ridurre il rischio di abusi e atti fraudolenti. L'intestatario della previdenza si assume la responsabilità per i danni risultanti dalla violazione di questi obblighi di diligenza.

² La Fondazione verifica le legittimazioni, ad esempio le firme, secondo le procedure usuali e prende misure adeguate per individuare e impedire abusi e atti fraudolenti.

³ È consentita la comunicazione tra la Fondazione e l'intestatario della previdenza nonché con terzi autorizzati attraverso canali elettronici criptati e non criptati, quali e-banking, telefono, telefax, cellulare, sms, e-mail, chat, social media, applicazioni per cellulari e altre piattaforme basate su Internet, indipendentemente dal fatto che la comunicazione abbia origine in Svizzera o all'estero oppure passi attraverso la Svizzera o l'estero. La Fondazione è autorizzata ad utilizzare tutti i canali enumerati sopra indicati dall'intestatario della previdenza.

⁴ L'informativa sulla protezione dei dati separata fornisce informazioni sulla tipologia, sull'entità e sulla finalità dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati, nonché sui diritti spettanti alle persone interessate.

⁵ La Fondazione ha il diritto di trattare dati dell'intestatario della previdenza, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in Svizzera o all'estero, segnatamente nei seguenti casi:

- a. accertamenti di indirizzi e altri accertamenti in merito all'intestatario della previdenza (controllo abitanti, registro dello stato civile, casse pensioni ecc.);
- b. investimenti e pagamenti in valuta estera;
- c. utilizzazione e trasmissione di dati per scopi di marketing della Banca WIR, di VIAC SA e di VIAC Services SA;
- d. identificazione e legittimazione mediante dati biometrici (p. es. impronte digitali o voce);
- e. collaborazione con tribunali, autorità inquirenti o autorità di vigilanza;
- f. tenuta del conto e del deposito presso la Banca WIR o banche terze;
- g. trasmissione di SMS o e-mail tramite offerenti terzi (p. es. Swisscom o rete Esprit);
- h. hosting di dati presso offerenti terzi (p. es. Swisscom);
- i. chat via web tramite offerenti terzi (p. es. Intercom);
- j. elaborazione fisica delle spedizioni (p. es. Posta svizzera);
- k. autenticazione, sviluppo e manutenzione software (p. es. Ergon);
- l. trasmissione di dati a partner assicurativi e loro trattamento da parte di questi ultimi (p. es. VIAC Services SA e compagnie di assicurazione).

⁶ I dati trasmessi possono essere utilizzati solo da terzi autorizzati e solo per gli scopi concordati con la Fondazione; senza il consenso della Fondazione i dati non possono essere utilizzati da terzi per scopi propri o per altri scopi. L'intestatario della previdenza prende atto del fatto che il segreto bancario non è applicabile nei confronti della Fondazione e che la Fondazione rinuncia alla tutela del segreto bancario nei confronti della Banca WIR e di banche terze.

⁷ L'intestatario della previdenza comunica immediatamente alla Fondazione ogni cambiamento nei dati trasmessi alla Fondazione, come nome, stato civile, indirizzo, domicilio, nazionalità, numero di telefono, numero di cellulare, e-mail, nome utente su social media, deducibilità e status fiscale. La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze risultanti da indicazioni incomplete, tardive o inesatte. Le comunicazioni della Fondazione sono considerate validamente trasmesse se inviate all'ultimo contatto comunicabile dall'intestatario della previdenza.

⁸ La Fondazione è autorizzata a conservare contratti, documenti e altri atti esclusivamente in forma elettronica.

⁹ I reclami dell'intestatario della previdenza relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini nonché altri reclami relativi a estratti conto o di deposito e altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto immediatamente dopo il ricevimento della relativa comunicazione, al più tardi tuttavia entro un mese. Se l'intestatario della previdenza non effettua il reclamo per tempo, potrebbe violare il suo obbligo di riduzione del danno ed essere costretto ad assumersi il danno risultante.

L. 4. Cessazione

La convenzione di previdenza termina il giorno del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, con la morte dell'intestatario della previdenza o in caso di esigibilità dell'ave di previdenza per un altro motivo. La Fondazione ha il diritto di alienare eventuali titoli entro un termine adeguato prima o al momento della cessazione.

L. 5. Trasferimento e prelievo

¹ La Fondazione non versa alcuna rendita.

² L'ave di previdenza può essere prelevato o trasferito a un altro istituto di previdenza professionale (escl. il pilastro 3a) esclusivamente sotto forma di capitale in franchi svizzeri. I titoli non possono essere prelevati o trasferiti. Il capitale è trasferito o prelevato unicamente sotto forma di versamento su un altro conto. Se l'intestatario della previdenza ha dichiarato l'intenzione di trasferire o prelevare il capitale, i titoli sono alienati il successivo giorno di negoziazione ordinaria. La dichiarazione deve pervenire alla Fondazione almeno tre giorni lavorativi bancari prima del successivo giorno di negoziazione ordinaria.

³ L'ave di previdenza può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell'età di pensionamento AVS ordinaria e deve essere prelevato al più tardi cinque anni dopo l'età di pensionamento AVS ordinaria.

⁴ L'ave di previdenza può inoltre essere prelevato per i seguenti motivi previsti dalla legge e nell'ambito delle prescrizioni della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità («LPP»), dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale e della LFLP risp. OLP. La Fondazione esamina con l'usuale diligenza se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge per il prelievo:

- a. promozione della proprietà d'abitazioni;
- b. inizio di un'attività indipendente;
- c. abbandono definitivo della Svizzera;
- d. diritto a una rendita d'invalidità intera;
- e. decesso dell'intestatario della previdenza.

⁵ In caso di prelievo secondo il capoverso 3 precedente e il capoverso 4 lettere a-d è necessario il consenso del coniuge o del partner registrato.

L. 6. Ordine dei beneficiari

¹ In caso di vita, il beneficiario è l'intestatario della previdenza.

² Se l'intestatario della previdenza muore e al momento del decesso l'aver di previdenza non è ancora diventato esigibile, subentrano, nell'ordine, i seguenti beneficiari. Il diritto passa al rango successivo solo se non vi è più alcun beneficiario di un rango. Se vi sono più beneficiari dello stesso rango, il capitale è ripartito tra di essi in parti uguali:

- a. 1° rango:
 - il coniuge o partner registrato superstite ai sensi dell'articolo 19 e 19a LPP;
 - il coniuge divorziato o l'ex partner registrato ai sensi dell'articolo 20 OPP2;
 - gli orfani ai sensi dell'articolo 20 LPP;
 - i figli elettivi ai sensi dell'articolo 20 LPP.
- b. 2° rango:
 - persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole;
 - persone non imparentate con l'intestatario della previdenza che hanno convissuto con lui ininterrottamente in comunione domestica durante i cinque anni precedenti il suo decesso;
 - persone che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni con l'intestatario della previdenza.
- c. 3° rango:
 - i figli dell'intestatario della previdenza che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 LPP;
 - i genitori dell'intestatario della previdenza;
 - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali) dell'intestatario della previdenza.
- d. 4° rango: gli eredi legali dell'intestatario della previdenza (ad esclusione dell'ente pubblico).

³ L'intestatario della previdenza è tenuto a segnalare alla Fondazione, mediante una dichiarazione scritta, tutte le persone dal 2° al 4° rango compresi la cui pretesa non è desumibile dai registri di stato civile svizzeri.

⁴ L'intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta alla Fondazione, di stabilire le pretese delle persone nel 1° rango assegnando loro quote o frazioni senza escludere completamente singole persone e di ampliare il 1° rango con persone del 2° rango. L'intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta, di stabilire le pretese delle persone tra il 2° e il 4° rango compresi assegnando loro quote o frazioni o di escludere completamente singole persone.

⁵ Se l'intestatario della previdenza non adempie al suo obbligo, di cui al capoverso 3, o se le persone beneficiarie non adempiono al loro obbligo di dichiarare alla Fondazione la loro pretesa entro al massimo 30 giorni dopo il decesso dell'intestatario della previdenza, la Fondazione è esonerata da qualsiasi pretesa se versa l'aver di previdenza unicamente alle persone a lei note. La Fondazione è inoltre esonerata da qualsiasi pretesa se beneficiari le forniscono indicazioni false su eventuali altri beneficiari o se non li designano o ancora se vi sono persone non iscritte nei registri svizzeri. Se le persone designate, i potenziali beneficiari o il loro indirizzo non sono noti, non sono chiari o sono contestati è possibile una pubblicazione unica sul Foglio ufficiale svizzero di commercio con l'invito ai beneficiari ad annunciarsi alla Fondazione. In assenza di risposte, il capitale è ripartito tra i beneficiari noti alla Fondazione e la Fondazione è esonerata da qualsiasi altra pretesa.

⁶ Le persone che illecitamente e intenzionalmente hanno causato la morte dell'intestatario della previdenza possono essere escluse dalla cerchia dei beneficiari. La Fondazione non ha alcun obbligo di intraprendere accertamenti.

L. 7. Esigibilità, versamento, cessione, costituzione in pegno e compensazione, obbligo fiscale

¹ L'aver di previdenza diventa esigibile per il versamento dopo il ricevimento di tutti i documenti, le dichiarazioni, le istruzioni e i mezzi probatori necessari per chiedere il trasferimento a un altro istituto di previdenza professionale o il prelievo. In caso di risparmio in titoli, l'esigibilità ha inizio dopo la data di valuta del ricavo della vendita dei titoli.

² Affinché il versamento possa essere effettuato prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno, sulla pagina Internet della Banca WIR viene pubblicata una data entro la quale la Fondazione deve aver ricevuto la relativa dichiarazione dell'intestatario della previdenza. Se la dichiarazione perviene dopo questa data, la Fondazione non può garantire il versamento prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno.

³ In caso di uscite di liquidità inaspettatamente elevate, la Fondazione può stabilire priorità nei versamenti per motivi oggettivi (p. es. operazioni a scadenza critica) allo scopo di salvaguardare la liquidità. L'intestatario della previdenza è tenuto a indicare alla Fondazione i motivi oggettivi per i quali deve dare priorità al suo versamento (p. es.

scadenza notarile in caso di promozione della proprietà d'abitazioni) facendone segnalazione espressa alla Fondazione.

⁴ L' avere di previdenza non può essere ceduto, costituito in pegno né compensato prima dell'esigibilità. Sono fatte salve le disposizioni di legge nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (con il consenso del coniuge o del partner registrato) o dello scioglimento giudiziale del regime dei beni.

⁵ Gli averi di previdenza diventati esigibili sottostanno all'obbligo di notifica secondo la legge federale sull'imposta preventiva. Gli averi di previdenza diventati esigibili soggetti all'imposta alla fonte sono versati previa deduzione dell'imposta alla fonte.

L. 8. Commissioni, spese e mora

¹ La Fondazione riscuote tasse per la tenuta del conto e del deposito e per spese particolari conformemente al regolamento sulle tasse da essa emanato. La Fondazione ha il diritto di addebitare gli esborsi all'intestatario della previdenza.

² La mora inizia cinque settimane dopo la data di esigibilità. Il tasso d'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più uno per cento.

L. 9. Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione ed è comunicato agli intestatari della previdenza in modo idoneo. Le modifiche sono notificate all'autorità di vigilanza.

L. 10. Diritto applicabile e foro competente

Fa stato il diritto svizzero. Luogo dell'adempimento, foro d'esecuzione per i clienti domiciliati all'estero e foro competente – fatte salve le disposizioni legali imperative – è Basilea.

L. 11. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023 in sostituzione del precedente regolamento del 1° gennaio 2021.

La Fondazione di libero passaggio della Banca WIR / Il Consiglio di fondazione

Banca WIR soc. cooperativa

Auberg 1
4002 Basilea

T 0800 947 949
www.wir.ch/contatto

Basilea / Berna / Coira / Losanna / Lucerna / Lugano / San Gallo / Sierre / Zurigo